

# **MERIDIANA FLY S.P.A.**

## **REGOLAMENTO ASSEMBLEARE**

### Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina lo svolgimento dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Meridiana fly S.p.A. (la “Società”) e, in quanto compatibile, delle assemblee speciali di categoria della Società.
2. Il Regolamento è a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari, nonché pubblicato sul sito internet della Società.
3. Per quanto non ivi espressamente previsto, per lo svolgimento dei lavori assembleari provvede il Presidente dell’Assemblea (il “Presidente”) adottando, come da legge e da Statuto, le misure e le soluzioni ritenute più opportune.

### Articolo 2 – Intervento in Assemblea

1. Possono intervenire all’Assemblea, coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo Statuto (i “Partecipanti”). E’ possibile intervenire mediante rappresentante ai sensi dell’art. 9 dello Statuto e delle disposizioni di legge applicabili.
2. Possono assistere alla riunione gli Amministratori nonché, con le modalità determinate dal Presidente, dirigenti, dipendenti della Società o delle società del Gruppo di appartenenza della Società e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare.
3. Con il consenso del Presidente e le modalità dallo stesso determinate, possono seguire i lavori professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari, rappresentanti della società di revisione e giornalisti qualificati.

### Articolo 3 - Verifica della legittimazione all’intervento in Assemblea

1. L’identificazione personale e la verifica della legittimazione all’intervento in Assemblea avviene all’ingresso dei locali designati per l’adunanza con l’esibizione del documento di ammissione da richiedersi con le modalità di rito.

#### Articolo 4 – Partecipazione all'Assemblea

1. Ai Partecipanti è assicurata la possibilità di seguire il dibattito, intervenire nel corso del medesimo ed esercitare, qualora ne abbiano la titolarità, il diritto di voto, con le modalità tecniche volta per volta determinate dal Presidente e ammesse dallo Statuto.
2. I Partecipanti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.

#### Articolo 5 -Costituzione dell'Assemblea e conduzione dei lavori

1. La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al soggetto individuato secondo le modalità stabilite dallo Statuto sociale.
2. Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'Assemblea. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno, può essere chiamato a fungere da segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso. Il segretario o il Notaio possono a propria volta farsi assistere da persone di propria fiducia. Il Presidente può anche avvalersi di scrutatori, che sceglierà eventualmente anche fra i non soci, nel numero ritenuto opportuno.
3. Il Presidente, anche avvalendosi di personale qualificato della Società, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e la regolare costituzione della stessa.
4. Sotto la direzione del Presidente viene predisposto un foglio di presenze, nel quale vengono individuati gli azionisti intervenuti in proprio o per delega, con la specifica del numero delle azioni possedute, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso con il relativo quantitativo azionario.
5. Il Presidente, inoltre, nel corso dell'Assemblea accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.
6. Il Presidente può disporre che i lavori assembleari siano registrati al solo fine di agevolare la redazione del verbale dell'Assemblea. Non possono essere introdotti né utilizzati nei locali dell'Assemblea strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici, telecamere, o similari, senza specifica autorizzazione del Presidente.

7. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente, dopo congrua attesa, ne dà comunicazione agli intervenuti e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

8. Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dichiara aperti i lavori dando lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### Articolo 6 - Sospensione dell'Assemblea

1. I lavori assembleari si svolgono, normalmente, in un'unica adunanza. Qualora lo ritenga necessario e la maggioranza degli azionisti con diritti di voto rappresentata in assemblea non si opponga, il Presidente può interrompere i lavori per un periodo di tempo non superiore alle tre ore, resta salvo il disposto dell'art. 2374 cod. civ. e ogni rinvio o prosecuzione in aggiornamento deliberati dall'assemblea stessa.

#### Articolo 7 - Discussione

1. Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori illustrano gli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente ha facoltà di concedere ai soci che abbiano richiesto e ottenuto, ai sensi di legge e di Statuto, l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea, un tempo non superiore a 15 minuti per illustrare le corrispondenti proposte deliberative e per esporne le motivazioni.

2. Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, sempreché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. È facoltà del Presidente prevedere una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno, ovvero articolare il dibattito.

3. Spetta al Presidente dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto ad intervenire. Gli interventi devono riguardare esclusivamente il punto o i punti all'ordine del giorno in discussione. Il Presidente deve intervenire al fine di evitare abusi.

4. E' riconosciuta ai Partecipanti la facoltà di avanzare proposte di deliberazione, alternative a quelle previste all'ordine del giorno o a quelle formulate dal Consiglio di amministrazione, purché pertinenti allo stesso e non costituenti modifica o integrazione delle materie da trattare. Il Presidente, valutata la compatibilità della proposta all'ordine del giorno in base agli anzidetti criteri, accoglie o nega la richiesta. E' comunque salvo il disposto dell'art. 126 bis D. Lgs.58/98.

5. Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento all'ordine del giorno cui la domanda si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
6. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano.
7. Gli Amministratori e i Sindaci possono chiedere di intervenire alla discussione.
8. Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci o i dirigenti della Società, rispondono al termine di ciascun intervento, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto all'ordine del giorno. A più interventi aventi lo stesso contenuto può essere fornita una sola risposta.
9. Ciascun oratore può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno. Per favorire la più ampia partecipazione, ciascun intervento deve essere contenuto in un periodo di tempo non superiore, di regola, a dieci minuti. Sono consentiti interventi di replica di durata non superiore, di regola, a cinque minuti. Ultimate le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto di breve durata.
10. Gli interventi dovranno essere verbalizzati a norma di legge.
11. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi. A questi effetti, Il Presidente ha la facoltà di togliere la parola (i) qualora l'oratore parli senza facoltà o continui a parlare dopo che sia trascorso il tempo assegnatogli, (ii) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione, (iii) nel caso in cui l'oratore pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose, ovvero (iv) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine. Se dopo l'intervenuto richiamo del Presidente, l'intervenuto non desiste dal suo comportamento, il Presidente può disporre il suo allontanamento dai locali dell'Assemblea fino al termine della discussione.

#### Articolo 8 - Votazioni

1. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni, disponendo che la votazione su un argomento intervenga immediatamente dopo la chiusura della relativa discussione, oppure dopo la chiusura di più di esse, ovvero al termine della discussione su tutti

i punti all'ordine del giorno. Il Presidente stabilisce le modalità di votazione nonché le modalità di rilevazione e del computo dei voti.

2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea i Partecipanti che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.

4. Il Presidente può stabilire un termine massimo entro il quale il voto deve essere espresso. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del Notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

5. Ultimate le votazioni ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto. In caso di elezione degli Amministratori o dei Sindaci, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultino tali in base a quanto dispone lo Statuto sociale.

#### Articolo 9 - Disposizioni finali

1. Il Presidente può adottare le misure e le risoluzioni più opportune per il regolare svolgimento dei lavori assembleari.